



OSSERVATORIO NAZIONALE **AMIANTO** COMITATO ONA DI COSENZA ODV

Sede Legale: Via Trieste ,87 – 87040 Montalto Uffugo (Cs)

Sede Operativa: Piazza G. Mancini, 63 – Edificio “I Due Fiumi” - 87100 COSENZA

**AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE
DELLA REGIONE CALABRIA**
Cittadella Regionale- Viale Europa
88100 Catanzaro

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE BONIFICHE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE
DELLA REGIONE CALABRIA**
Cittadella Regionale- Viale Europa
88100 Catanzaro

francesco.costantino@regione.calabria.it

bonifiche.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ARPACAL
Viale Lungomare – Loc. Mosca (Giovino)
88100 Catanzaro

direzionegenerale@pec.arpacal.it

E p. c.

**AL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA**
Cittadella Regionale- Viale Europa
88100 Catanzaro

presidente@pec.regione.calabria.it

AL DIRETTORE DEL CENTRO REGIONALE GEOLOGIA E AMIANTO
Via della Pace, 6

88100 Cstrolibero (Cs)

amianto@pec.arpacal.it

Oggetto: Relazione sugli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico del 06.06.2024 indetto dall’ONA Cosenza per la formulazione di proposte operative del settore amianto ritenute utili all’aggiornamento del Piano Regionale Amianto di cui all’art. 4 della L. Reg.le 14/2001

1 - PREMESSA

Allo scopo di discutere su problematiche ricorrenti connesse con la presenza di materiali contenenti amianto negli ambienti di vita e di lavoro e dello stato di attuazione della L. Regionale 14/2011, l’ONA Cosenza ha costituito il **Tavolo Tecnico temporaneo** del 06.06.2024 presso gli Spazi Espositivi ex M.A.M. della Provincia di Cosenza.

A seguito di invito alla riunione hanno partecipato i rappresentanti degli Enti di seguito specificati:

- **Ing. Giuseppe Infusini** – Presidente ONA Cosenza Odv
- **Ing. Marco Caferro** - Responsabile Servizio Gestione Rifiuti - Provincia di Cosenza
- **Geol. Luigi Dattola** – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria
- **Dott. Roberto Leonetti** – Responsabile UOC Igiene e Sanità Pubblica - ASP Cosenza
- **Dott.ssa Silvana Gatto** - Dirigente Medico SPISAL - ASP Cosenza
- **Dott. Gregorio Sestito** - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro SPISAL - ASP Cosenza
- **Dott. Enzo Orlando** – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro SPISAL - ASP Cosenza
- **Dott. Francesco Tarsitano** – Medico Specialista Ambulatoriale in Medicina del Lavoro presso UOC SPISAL – ASP Cosenza
- **Dott. Francesco Gallo** – Dirigente Medico SISP - ASP Cosenza
- **Dott. Carlo Cimino** – Dirigente Medico SISP - ASP Cosenza
- **Ing. Andrea Pellicori** – Resp.le Bonifiche Ambientali Amianto Calabria Maceri e Servizi S.p.A

L’ing. Infusini, che ha presieduto il Tavolo Tecnico e ne ha coordinato i lavori, all’apertura della riunione ha precisato che la discussione avrebbe riguardato gli argomenti già indicati nella comunicazione d’invito, oltre a quelli attinenti problematiche **ricorrenti nell’ambito dell’esercizio, per ogni partecipante, del proprio ruolo presso l’Ente di appartenenza** che si rivelassero utili al processo di aggiornamento del Piano Regionale Amianto Calabria di cui all’art. 4 della L. Reg.le 14/2001, scaduto il 7 maggio 2022.

Allo scopo di rendere organica e sintetica la presente relazione, di seguito verranno riportati gli argomenti secondo l’ordine di discussione e, per ognuno di essi, si indicheranno le proposte che il Tavolo Tecnico ha espresso all’unanimità dei partecipanti e, ove necessario, l’indicazione dell’eventuale allegato.

2 – ARGOMENTI OGGETTO DI DISCUSSIONE DEL TAVOLO TECNICO E RELATIVE PROPOSTE

2.1 - Definizione del protocollo sulle segnalazioni di presenza di materiali contenenti amianto che i comuni sono obbligati ad adottare e ruolo dei Sindaci, dell’ASP e dell’ArpaCal

Allo scopo di uniformare sul territorio calabrese la **gestione delle segnalazioni** provenienti dai cittadini riguardanti la presenza di edifici con copertura in cemento amianto, si propone il **protocollo operativo descritto nell’ ALL_2.1.A** che definisce, altresì, gli adempimenti degli enti individuati dalla normativa deputati a gestire le relative situazioni di rischio.

La richiesta della **Valutazione del Rischio** che il Sindaco (o il Responsabile del Servizio) deve inviare al possessore/proprietario dell’edificio con copertura in cemento amianto, è contenuta nell’**ALL_2.1.B**.

Restano ferme le **funzioni di controllo e di vigilanza** sugli adempimenti previsti dalle disposizioni della L. R.le 14/2011, attribuite alle ASP, all’ArpaCal e agli agenti di Polizia Locale (art. 9 della Legge).

Gli **accertamenti delle caratteristiche** di cui a pag. 75 del PRAC e la **valutazione dello stato di conservazione delle coperture** in cemento amianto di cui a pag. 74 e al paragrafo 9.3 dello stesso, **sono svolte dal personale specializzato del Centro Regionale Geologia e Amianto (CRGA) dell’ArpaCal** su richiesta delle ASP.

In caso di **manifesto stato di degrado** del materiale (stato di conservazione pessimo/degrado avanzato) l’ASP, qualora intervenga a seguito di inottemperanza e/o inerzia nel procedimento valutativo, **può assumere le proprie determinazioni senza che sia eseguita la citata valutazione**.

Nel rispetto del principio contenuto nel punto 2 del DM 06.06.1994, l’esecuzione del **solo campionamento d’aria** per la ricerca di fibre d’amianto aerodisperse (monitoraggio ambientale outdoor in presenza di coperture in cemento amianto), nel caso in cui queste ultime fossero assenti, **non può essere considerata**

prova di assenza di contaminazione ambientale, essendo prevalente l'analisi del contesto a la valutazione dello stato di conservazione della copertura.

Nel corso della discussione sulle attività di censimento e mappatura è stato considerato che gran parte dei cittadini detentori/proprietari di MCA non aderisce al censimento obbligatorio amianto benchè indetto con ordinanza sindacale. Ciò avviene prevalentemente perché il cittadino non è informato sia dell'esistenza di tale obbligo né sugli scopi del censimento stesso, che non sono quelli dell'esecuzione tout court della bonifica. Pertanto si ravvisa l'esigenza di promuovere una **campagna informativa di sensibilizzazione più concreta a livello regionale** (interessando anche le scuole) sia in ordine a come affrontare i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto che sull'obbligo e le finalità del censimento. Per quest'ultimo, il Tavolo Tecnico **suggerisce di aggiornare la normativa studiando forme di depenalizzazione (la sanzione amministrativa) ed aprendo una seconda finestra per l'autodenuncia del cittadino.**

2.2 - Censimento di siti dismessi interessati dalla presenza di MCA con dichiarata pericolosità per la salute pubblica (art. 8, comma 1, lett. d - del DPR 08.08.1994)

Sul territorio regionale incombono situazioni di notevole **inquinamento ambientale da amianto** laddove le aree del territorio presentano strutture, per lo più vecchi opifici, in notevole stato di degrado che necessitano di **urgenti interventi di messa in sicurezza** e definitiva bonifica. In queste situazioni il danno ambientale aumenta in modo esponenziale con notevole rischio per la salute pubblica. **La Regione pertanto deve al più presto avviare il censimento dei siti con dichiarata pericolosità per la salute pubblica**, corredato da **analisi di rischio** effettuate da tecnici specializzati nel settore, al fine di comporre una graduatoria di priorità in base allo stato di pericolosità e pianificare la messa in sicurezza e/o bonifica definitiva ai sensi del DPR 08.08.1994, art., 8 comma 1, lettera d) e DM 101 del 18.03.2003, art. 1 comma 2), ivi compresi gli edifici degli enti regionali dismessi (ex Arssa, Esac, ecc..).

Tale adempimento regionale è anche riportato a pag. 58 e 59 del PRAC paragrafo 6.3 "Aziende, impianti industriali e aree dismesse".

2.3- Qualificazione della figura del "Responsabile per la gestione della presenza di amianto in strutture edifici ed impianti" (parag. 4.4 del PRAC)

In accordo con quanto riportato a pag. 33 e 34 del PRAC la Regione deve avviare le azioni necessarie per la qualificazione di tecnici dedicati ad esplicitare le funzioni di **"Responsabile per la gestione della presenza di amianto in strutture edifici ed impianti"** istituendo un apposito **elenco regionale pubblico**. Tale figura professionale, formata a seguito della frequenza di seminari specifici ed in possesso dunque delle dovute **competenze tecniche**, svolgerebbe i compiti del **"Responsabile Gestione Amianto"** di cui al punto 4 del DM 06.09.1994 (Programma di Controllo di Manutenzione e di custodia dei materiali in amianto in sede) nonchè **le attività di Valutazione del Rischio di cui a Allegato 6 del PRAC.**

L'elenco regionale, pertanto, sarà formato da figure professionali che offriranno maggiori certezze e idoneità circa la conoscenza e gestione della problematica operativa connessa con la presenza di amianto negli ambienti di vita e di lavoro.

2.4- Elaborazione delle schede di censimento tramite l'applicazione delle Linee Guida INAIL al fine di stabilire la priorità di rischio (punteggio mappatura)

Tutto il paragrafo 16 del PRAC è dedicato alle linee guida per la realizzazione del **Piano Comunale Amianto (PAC)** di cui agli art. 3, c. 1 – lett. g ed art. 6, c. 5 della L. Reg.le 14/2011. Tale strumento deve contenere gli elementi acquisiti attraverso il censimento (oltre che dalla mappatura georeferenziata ed da altre forme di accertamento) e deve prevedere **"il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto"** (art. 6, comma 5 della L. Rle 14/2011). **Ciascun soggetto (pubblico e privato), se inadempiente, è escluso dai benefici della legge** (art. 6, comma 6; art. 11, comma 2 lett. a).

La **necessità** di dotarsi del Piano Comunale Amianto, oltre che per ottemperare alla normativa regionale anche al fine dei contributi che si rendessero disponibili, deriva soprattutto dalla consapevolezza degli effetti nocivi e nefasti dell'amianto sulla salute dei cittadini, effetti che possono essere mitigati o annullati con la progressiva bonifica.

Il PAC deve essere redatto utilizzando un Sistema Informativo Geografico (**GIS**) in conformità all'art. 3 del DM 101/2003 e deve essere dotato di un **database geografico** in grado di visualizzare, analizzare, gestire i siti con presenza di amianto ed associarne una serie di informazioni aggiuntive (dati catastali, proprietà, tipologia del manufatto, estensione, scheda di autonotifica, stato della bonifica, telerilevamento, fotografie, stato di conservazione, ecc..). Un esempio di tale strumento così redatto è stato il quello **ideato dall'ONA Cosenza** per i comuni di Mandatoriccio, Acri e Rose, già adottati e trasmessi al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per valutarne la possibilità di essere usato come **modello ripetibile** per tutti i comuni calabresi.

Il PAC deve indicare le **priorità d'intervento** e le bonifiche più urgenti come indicato nell'Azione "C" del citato modello. All'uopo **l'elaborazione delle schede di censimento** (autonotifica – Allegato 3 del PRAC) deve seguire le **priorità di intervento** dettate dal DM 18.03.2003, n°101, riportate e specificate nelle **Linee Guida INAL** e nelle indicazioni contenute nel PRAC. Per stabilire tali priorità, dunque, deve essere adottato **l'algoritmo** indicato per le categorie 1, 2 e 4 il cui risultato fornisce il "**punteggio della mappatura**" per il quale si rimanda alle citate **Linee Guida INAIL** riportate nell'**ALL_2.4**.

(Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto (ai sensi dell'art. 20 della L. 23.03.2001, n°93 e del DM 18.03.2003, n°101)".

2.5 -Emanazione di specifici indirizzi ai comuni per la formulazione, tramite manifestazione di interesse, di apposite convenzioni con ditte specializzate ed autorizzate per l'offerta di servizi a prezzi contenuti e nelle forme di legge (microraccolta MCA)

Alle indicazioni già contenute nel PRAC nel parag. 15 pag. 77 per facilitare ed uniformare le procedure attuabili da parte di tutti i comuni calabresi per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto (MCA) provenienti da utenze domestiche (microraccolta) con **costi calmierati a carico degli utenti**, si ravvisa la necessità di approvare un **unico format** adottabile dai comuni per l'indizione della manifestazione di interesse per l'individuazione di una ditta specializzata ed autorizzata con la quale stipulare una convenzione che abbia come oggetto sia l'offerta economica per la rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto in matrice e compatta che l'espletamento della procedura tecnico-amministrativa.

Tale format con l'indicazione dei **quantitativi massimi ammessi** è stato riportato nell'**All_2.5** comprensivo del modello per l'offerta economica.

2.6 - Snellimento delle procedure ASP per lo smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto provenienti da utenze domestiche

Considerato che nelle attività di "microraccolta" rientrerebbe circa il 25% dei MCA presenti sul territorio (secondo dati provenienti da altre regioni) si suggerisce **lo studio e l'adozione** di procedure atte allo **snellimento** degli adempimenti amministrativi facendo in modo che possa essere compilato **un unico Piano di Lavoro per più attività di bonifica**. Queste procedure **devono essere adottate per lo smaltimento di MCA** quali **vasche, tubazioni, canne fumarie e piccole quantità di lastre non in posto** su strutture edilizie, fermo restando il rispetto di tutte le norme di sicurezza per il distacco e la rimozione da altri elementi eventualmente con essi solidarizzati (collegamenti idrici, collari, malta, ecc...).

Il Tavolo Tecnico ha escluso che possano essere consentite attività di microraccolta autogestite dal proprietario che comportino la manipolazione dei MCA anche al solo fine di depositare il materiale per permettere poi ad una ditta autorizzata di effettuare il carico, il trasporto e lo smaltimento (procedura "autorimozione" attuata in altre regioni). Né tantomeno si ritiene utile, ai fini di sicurezza sanitaria, l'applicazione delle attività ESEDI per tutta una serie di obblighi imposti dall' art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81

/2008 e s.m.i e lett. circ. Min. Lav. del 25.01.2011, che non possono essere garantiti (per esempio) da una piccola impresa edile artigiana, e per non essere la procedura sottoposta a notifica preliminare di cui all'art. 250 del D. Lvo 81/2008.

N.B.: Secondo la citata Circolare ogni datore di lavoro che dovrà svolgere un'attività lavorativa saltuari su materiali contenenti amianto avrà l'obbligo di valutar e relativi rischi, tenendo conto delle Ltee Guida della commissione consultiva permanente per la tutela e la sicurezza sul lavoro, al fine di determinare se l'attività rientra nelle Esposizioni Sporadiche di Debole Intensità ed usufruire delle esclusioni di cui all'art. 249 c. 2 del D. Lvo 81/2008. Pertanto il datore di lavoro dovrà identificare i lavoratori addetti a dichiarare che gli stessi possono essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni ESEDI e quindi applicare le misure di prevenzione e protezione previste.

In merito alla procedura autorizzativa delle attività di bonifica si ravvisa la necessità di **rendere obbligatorio per tutte le ASP calabresi il rilascio del Nulla Osta** per la valutazione dei Piani di Lavoro. Infatti il Nulla Osta, oltre che contenere tutti i dati identificativi della bonifica, garantisce la regolarità di tutte le procedure adottate nel PdL, circostanza che non si ravvisa nel silenzio-assenzo.

Altra questione discussa è stata quella del pagamento dovuto alle ASP da parte delle ditte specializzate per la bonifica dell'amianto per il rilascio dei Nulla Osta (che gravano conseguentemente sul proprietario) ravvisandosi situazioni diverse tra le ASP calabresi. Pertanto il Tavolo Tecnico propone che la Regione **adotti criteri minimi di pagamento, proporzionali alla superficie da bonificare nel caso di coperture e che invece tale pagamento non sia previsto per le attività di "microraccolta"** (v. primo capoverso), condizione che ne incentiverebbe la bonifica.

2.7 - Contributi per interventi di bonifica dell'amianto presente negli edifici privati (art. 11 c. 1 e c. 4 della L. Rle 14/2011 e parag. 17.1 del PRAC) da assegnare attraverso i comuni in regola con il censimento, la mappatura e l'adozione del Piano Comunale Amianto (PAC)

In merito a questo punto non vi è dubbio che la Regione Calabria **deve rendere disponibili fondi di bilancio** da concedere ai privati per la bonifica dell'amianto. Tanto è sancito sia dell'art. 11 c. 1 e c. 4 della L. Rle 14/2011 e che dal parag. 17.1 del PRAC.

Resta ferma la condizione che tali contributi vanno assegnati attraverso i comuni **in regola** con il censimento, la mappatura e l'adozione del Piano Comunale Amianto (PAC) come disposto dall'art. 6, c. 6 e dall'art. 11, c. 6 della L. Reg.le 14/2011 e precedentemente confermato con nota della Regione dell'11.02.2016 che si riporta nell'**ALLEGATO_2_7**.

2.8 - Istituzione dello Sportello Regionale Amianto

Il Tavolo Tecnico ha considerato positiva la proposta dell'ONA dell'istituzione dello Sportello Regionale Amianto con l'obiettivo di dare rilancio ad un settore che negli ultimi anni non ha avuto la giusta attenzione, prova ne è la circostanza che sono trascorsi più di due anni dalla scadenza del PRAC senza che si sia provveduto ancora al suo aggiornamento.

Lo sportello creerebbe un circuito relazionale con i Comuni garantendo un riferimento certo per l'adozione di provvedimenti su problematiche ricorrenti sul territorio conseguenti alla presenza di MCA. Lo sportello, inoltre, sarebbe utile per coordinare le attività di censimento e valutazione dei Piani Comunali Amianto attraverso l'adozione di sistemi WebGis regionale. **Tutto ciò consentirebbe, unico esempio tra le regioni, di avere in tempo reale tutte le informazioni sulla mappatura di ogni singolo comune che abbia adottato il PAC in ambiente GIS.**

2.9 - Ricostituzione dell'Unità Speciale Amianto (U.S.A. gruppo di lavoro regionale amianto (confr. DGR n°201 del 04.05.2012)

L'Unità Speciale Amianto prevista dall'art. 3 c. 2 della L. Reg.le 14/2011 è stata costituita con DGR 201/2012 e dall'adozione del PRAC (per quanto risulta all'ONA) non si è mai più riunita sebbene i suoi componenti siano stati rinnovati a seguito della DGR n°461 del 27.09.2019.

Di tale Unità ha fatto parte l'ONA nel 2013 (seppur senza di rito di voto) in tre riunioni prima della stesura del PRAC nel corso delle quali ha formulato alcune osservazioni nella fase di prima pubblicazione dello strumento, successivamente accolte nell'approvazione definitiva.

L'U.S.A. deve essere necessariamente **ricostituita** (alcuni componenti non sono più presenti e/o in servizio) al fine di **provvedere agli adempimenti rimasti disattesi**, indicati al punto 5 della delibera regionale (**ALL_2.9**).

In ordine a tale ricostituzione l'ONA si conferma disponibile a farne parte nelle stesse condizioni di cui alla precedente partecipazione.

2.10 – Funzionalità del C.O.R. Calabria – Registro mesoteliomi

La Regione Calabria mediante delibera N°328 del 30.06.2012 ha ridefinito il Registro Regionale dei Mesoteliomi (Centro Operativo Regionale Calabria) in Centro Operativo Regionale (COR Calabria) dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, individuando nell'Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica dell'Ospedale San Giovanni di Dio- ASP di Crotona la struttura che svolge le funzioni di cui all'art. 2, comma 2 del DPCM 308/02.

Al COR Calabria sono assegnati i seguenti scopi:

- raccolta ed archiviazione delle informazioni su tutti i casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo, dei tumori nasali e sinusali, dei casi di neoplasie a più scarsa frazione eziologica;
- definizione dei casi dal punto di vista diagnostico;
- verifiche di qualità delle diagnosi pervenute;
- ricerca ed integrazione dell'informazione sulla pregressa esposizione all'amianto dei casi identificati;
- controllo periodico del flusso informativo dei casi di mesotelioma, dei tumori nasali e sinusali, dei casi di neoplasia a più bassa frequenza eziologica, attraverso la rete informativa regionale e aziendale.

Al convegno del 05.06.2024 organizzato a Cosenza dall'ONA, il dott. Federico Tallarigo, al quale è stata affidata la direzione scientifica del COR Calabria, ha illustrato le difficoltà con cui opera il centro per carenza di personale, spazi e strutture nonché per l'assenza di una rete informativa in grado di adottare il corretto protocollo delle segnalazioni. Ad oggi, a fronte di circa 1500 casi di mesotelioma verificatesi dal 1993 ne risultano regolarmente registrati solo 130 (83 secondo il VII rapporto ReNaM 2021). In tale rapporto si legge: :

-per le regioni del Molise, Calabria e Sardegna, la rilevazione non può considerarsi esaustiva dei casi incidenti. Tutte le tabelle sono per COR di residenza al momento della diagnosi (e non di segnalazione);

-principali attività economiche con rischio di esposizione presenti in regione:

“Le difficoltà relative alla disponibilità di risorse e personale non hanno consentito finora al COR di approfondire le modalità di esposizione ad amianto dei soggetti ammalati. Non è possibile quindi descrivere le situazioni di rischio di esposizione in regione. La storia industriale della regione e le caratteristiche geologiche (in particolare la presenza di ofioliti) rendono spiccatamente auspicabile una maggiore capacità operativa della regione nella ricerca attiva dei casi e nell'approfondimento delle eventuali circostanze di esposizione ad amianto in ambito professionale e ambientale.”

Non vi è dubbio, quindi, che devono essere accolte le richieste del dott. Tallarigo al fine di dare la piena operatività al C.O.R. nell'interesse della prevenzione del rischio amianto nella Regione Calabria.

2.11 – Correzioni che si richiedono di apportare

2.11.1 – Legge Regionale 14/2011

-All'art. 6 comma 1 lett. a) ultimo rigo: dopo *“competenti per territorio”* aggiungere **“ ed ai comuni”**.

-All'art. 6 comma 2, secondo rigo, va sostituito *“comma 2”* con **“comma 1”**.

-All'art. 9 comma 2 al secondo rigo *“comma 8”* va sostituito con **“art. 8”**.

-All'art. 6, comma 3, si indica che entro 60 giorni dalla pubblicazione del PRAC i sindaci attivano lo sportello amianto; evidentemente si deve correggere in **“dalla pubblicazione della Legge”** come si deduce dal disposto del comma 5 del successivo art. 10.

-Allo stesso art. 6, comma 3, si **deve specificare** che l'ordinanza sindacale non va emessa per l'istituzione dello sportello (per il quale si può procedere con delibera di GM) ma per il **“censimento dei MCA”** come si deduce dal successivo art.10 comma 5 che richiama la citata ordinanza.

-All'art. 9, comma 3, **bisogna chiarire se è sempre aperta la comunicazione di cui all'art. 6** in assenza di ordinanza di censimento, anche ai fini dell'applicabilità o meno della sanzione; questo chiarimento si correla a quanto discusso al Tavolo Tecnico per il punto 2.1, ultimo capoverso .

2.11.2 – Scheda censimento All. 3 del PRAC

Alla prima pagina della scheda di censimento, nel riquadro Coordinate, viene indicato erroneamente UTM Fuso 32. Il fuso corretto in cui ricade la Calabria è evidentemente **UTM Fuso 33**.

2.12 – Scheda sintetica di raffronto tra quanto previsto dalla Legge Regionale 14/2011 all'art. 5 sui contenuti del PRAC e quanto effettivamente contenuto nel PRAC approvato con DCR n°156 del 19.12.2016 pubblicato sul BURC n°42 del 08.05.2017

Allo scopo di fornire un quadro riepilogativo di quanto effettivamente presente nel PRAC rispetto alle disposizioni della L. Rle 14/2011 di utile riferimento per il suo aggiornamento, si riporta una scheda di raffronto con indicate le osservazioni più pertinenti, alcune delle quali fanno parte delle proposte di cui a precedenti punti (**ALL_2.12**).

Si precisa che alcune delle osservazioni sui contenuti del PRAC, escluse quelle indicate come “ASSENTI”, hanno un valore meramente indicativo e non esaustivo in quanto gli stessi necessitano di maggiore approfondimento.

Cosenza, li 26.06.2024

Si dà atto che la presente relazione è stata visionata ed approvata da tutti i partecipanti del Tavolo Tecnico indicati in premessa.

Fanno parte della presente Relazione gli allegati così denominati:

ALL_2.1.A - Protocollo operativo segnalazioni

ALL_2.1.B – Modello richiesta Valutazione del Rischio

ALL_2.4 - Linee Guida INAIL

ALL_2.5 – Format di manifestazione di interesse con modello per l'offerta economica.

ALL_2.7 - Nota della Regione dell'11.02.2016

ALL_2.9 – Delibera di GR di costituzione U.S.A.

ALL_2.12 – Scheda di raffronto (check list PRAC)

Il Presidente ONA Cosenza Odv
Ing. Giuseppe Infusini

